

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.124 DEL 27-06-18

Oggetto: SANZIONE PER FISCALIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 2, D.P.R. N. 380/2001 E SS.MM.II A CARICO DEL SIG. MANCINI AMERICO DI FIUMINATA RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE SITO IN FR. PONTILE, 20 (F. 29 P.LLA 709).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che il Sig. **MANCINI AMERICO**, nato a FIUMINATA (MC) il 14.07.1954 – c.f. MNCMRC54L14D628Y, ed ivi residente in Fr. PONTILE 20, in data 01.03.2018, prot. n. 1034/2018 e successive modifiche ed integrazioni ha presentato a questo SUE richiesta di fiscalizzazione ai sensi dell'art.34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., in quanto risultano delle difformità all'immobile sito in FR. PONTILE, 20, catastalmente distinto al foglio n. 29 mappale n. 709 che si possono così specificare:
 - 1) Realizzazione di un nuovo balcone con relativa porta finestra - Prospetto sud P.1;
 - 2) Regolarizzazione della diversa distribuzione delle bucatore/finestre dei prospetti (Prospetto Sud.: Nuova apertura di finestra al locale soffitta P.2 – Nuova apertura di porta finestra al P.T. – Prospetto Ovest: Trasformazione di una finestra in porta finestra (quella centrale) al P. 1 – Trasformazione da porta a finestra locale P. Seminterrato – Prospetto Est: Tamponatura di una finestra al P.1 (quella vicino allo spigolo sud)
- Per quanto riguardano le difformità di cui al punto 2) le stesse, come evidenziato dall'istruttoria di questo Ufficio prot. n. 1964/2018 del 23.04.2018, sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii e dunque in data 07.06.2018 con prot. n. 2685/2018 la Ditta **MANCINI AMERICO** ha inoltrato a questo Comune di Fiuminata apposita istanza ancora in fase di istruttoria.

Dato atto che:

- L'immobile in questione è stato legittimato con C.E. n. 56 del 26/03/1979;
- Lo stesso Sig. MANCINI AMERICO, nell'istanza di fiscalizzazione presentata, ha dichiarato che le opere sono state eseguite contestualmente alla ristrutturazione del fabbricato e pertanto prima dell'entrata in vigore della L.64/74 (costruzioni in zone sismiche);
- Nella dichiarazione di atto notorio a firma del tecnico progettista, Geom. Emanuele Cambriani di Camerino (MC), si attesta che le opere abusive di cui al punto n. 1 dell'elenco di cui sopra determinerebbero pregiudizio statico per le parti conformi regolarmente eseguite;
- Visto l'art.34 del DPR n. 3801/2001 e ss.mm.ii, che recita:

1. "Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal PDC sono rimossi o demoliti a cura dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'Ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso";

*2. "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una **sanzione pari al doppio del costo di produzione**, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale";*

2-bis "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art.23, comma 1, eseguiti in parziale difformità della segnalazione certificata di inizio attività";

2-ter Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedono per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali;

Ritenuto pertanto precisare che:

- Tale provvedimento, di "fiscalizzazione" dell'illecito, non equivale ad una sanatoria, non producendo in particolar, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 45 del DPR 380/2001 e smi e dall'art. 38 della L.47/85 e smi, ma solo l'impossibilità, sul piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino (o all'acquisizione al patrimonio comunale), così come normalmente è previsto

dall'art.31 del DPR 380/2001, per i casi di assenza di concessione ovvero difformità, totale o essenziale, rispetto alla stessa, e dal primo comma dello stesso art.34, per i casi di difformità parziali tecnicamente eliminabili;

- Non si tratta di una regolarizzazione dell'illecito, bensì della presa d'atto della Pubblica Amministrazione dell'impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dallo stesso derivante, in considerazione degli interessi ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite; il che non equivale a conferire una patente di liceità a dette opere, né, soprattutto, ad autorizzarne il completamento, considerando che le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione della conservazione di quelle legittimamente realizzate;
- L'ordinamento giuridico vigente tollera le conseguenze dell'illecito già realizzato solo a causa dell'inscindibilità, sotto il profilo statico, delle opere difformi dalle rimanenti parti dell'immobile, ma non certo riconosce la definitiva inseribilità, a tutti gli effetti, di quanto illegittimamente realizzato nel contesto urbanistico;
- **Considerato** pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere con l'applicazione della sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L. 392/1978 e smi, della parte dell'opera realizzata in difformità alla C.E. n. 56 del 26/03/1979;

Dato altresì atto che:

- Il calcolo della sanzione, ai sensi della L. 392/78, tiene conto di alcuni parametri convenzionali ed è determinato come da Allegato n.1, parte integrante del presente atto, in €. **5.384,36**, somma già versata dal Sig. MANCINI AMERICO in data 27.04.2018, giusto bonifico UBI BANCA n. 0311139142211708486909068920IT in pari data;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Di provvedere alla fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/2001 e smi, in luogo della rimessa in pristino per le opere realizzate abusivamente, così come elencate al punto 1) Realizzazione di un nuovo balcone con relativa porta finestra - Prospetto sud P.1;
- Di determinare in €. **5.384,36**, a seguito del calcolo effettuato da questo Ufficio, giusta istruttoria prot. n. 1964 del 23.04.2018, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 34 comma 2

pari al doppio del costo di produzione per la porzione di fabbricato non suscettibile di sanatoria “ordinaria”, determinato in base alla L.n. 392 del 27 luglio 1978;

- Di prendere atto che il Sig. **MANCINI AMERICO**, come sopra generalizzato, ha già provveduto al pagamento a favore del Comune di Fiuminata della sanzione pecuniaria, giusto bonifico UBI BANCA n. 0311139142211708486909068920IT del 27.04.2018

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 27-06-18

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 27-06-2018

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 27-06-018 al 12-07-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 13-07-18

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 27-06-2018